

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	241
Sull'ordine dei lavori	243
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	244
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativa di parere presentata dal Gruppo LeU</i>)	248

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che, in relazione alla calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo e secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza integrato

dai rappresentanti dei gruppi di ieri, la Commissione è chiamata a rendere il parere sul testo unificato in esame nella giornata odierna. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata per esprimere il parere alla Commissione cultura sul testo unificato delle proposte di legge in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Osserva che il testo unificato consta di due articoli. Segnala quindi che l'articolo 1 reca una delega al Governo finalizzata a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cogni-

tivo e che il termine previsto per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sottolinea che il decreto legislativo attuativo della delega dovrà in particolare disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo e che l'articolo fissa anche i seguenti principi e criteri direttivi: riservare, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a personale in possesso alcuni specifici titoli accademici; equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria; prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni; prevedere nel Piano educativo individualizzato, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento; assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria; far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 regola la procedura di adozione del decreto legislativo che dovrà obbligatoriamente essere sottoposto al parere parlamentare e il comma 3 prevede la possibilità di adottare correttivi, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ricorda che l'articolo 2 reca l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo per l'educazione

motoria nella scuola primaria, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019; la copertura di tali oneri è posta a carico dei fondi speciali di parte corrente del medesimo ministero e per l'attuazione della delega non sono invece previsti oneri aggiuntivi, autorizzando il Ministero a disporre una rimodulazione delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Virginia VILLANI (M5S) esprime la propria soddisfazione per un progetto di legge di cui è promotrice per il MoVimento 5 stelle che, anche in considerazione della concorde condivisione che ha avuto tra tutti i gruppi politici, dimostra quanto sia importante garantire l'equilibrio psicofisico dei bambini. Ricorda che in passato vi era stato un primo programma di sostegno all'attività psicomotoria (Sport di Classe), finalizzato ad incentivare l'introduzione e l'adozione dell'educazione fisica nel piano orario, che tuttavia veniva svolto solo per poche ore. Osserva quindi che, con la proposta di legge all'esame, si indica al Governo la giusta direzione da seguire per migliorare la qualità della vita e dell'educazione dei bambini.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) valuta favorevolmente il progetto di legge all'esame che si inserisce, peraltro, nel solco di una tendenza consolidata a livello europeo, che parte dalla Carta europea dello Sport del 1992, passa per l'adozione del Libro bianco sullo sport nel 2007 e arriva al Trattato di Lisbona del 2009 che ha introdotto la parola sport per la prima volta nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconoscendo la « specificità dello sport » e dando agli Stati membri un ruolo importante affinché attraverso le politiche per lo sport garantiscano che esso possa contribuire alla formazione delle politiche europee in ambito sociale, economico e scolastico e, in ultima istanza, alla crescita del sistema Europa. Ricorda, peraltro, che nella Comunicazione della Commissione europea « Sviluppare la dimensione europea dello sport » (COM/2011/12) sono state manife-

state talune preoccupazioni circa la qualità dei programmi di educazione fisica e le qualifiche degli insegnanti in diversi Stati membri. Ritiene, inoltre, che l'esperienza richiamata dalla deputata Villani debba essere riproposta con le dovute intese tra il CONI ed il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, anche con una specifica attenzione agli atleti con disabilità.

Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alla valutazione favorevole espressa nei precedenti interventi e sottolinea che quanto proposto non è importante solo per la scuola primaria, destinataria della normativa, ma, in prospettiva anche per la scuola secondaria, in termini di sensibilizzazione, i cui allievi-atleti, a volte, sono costretti a scegliere tra studio e sport in conseguenza della ridotta disponibilità di strutture sportive per le distanze che sono costretti a percorrere e che comprimono il tempo disponibile per lo studio, quasi si trattasse di un'alternativa.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime talune preoccupazioni circa la possibilità che l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria possa essere affidato a personale che non sia in possesso dei requisiti previsti per gli insegnanti della scuola primaria e chiede che tale lacuna normativa sia colmata. Ritiene, infatti, che, per quanto qualificata all'insegnamento delle attività motorie, una figura che svolga tale attività nella scuola primaria senza esperienze nel trattamento dei bambini – anche in termini di gioco –, senza un percorso formativo idoneo, possa non essere all'altezza del compito. Ricordando talune esperienze in materia svoltesi in Trentino ritiene, quindi, che sia necessario prevedere un percorso propedeutico per tali figure. Chiede, inoltre, se nelle diverse attività di educazione motoria sia compresa anche la disciplina della danza.

Virginia VILLANI (M5S) intervenendo per una precisazione in relazione alle osservazioni della deputata Rossini, os-

serva che le risorse disponibili nell'immediato futuro sono limitate, ricordando che lo stanziamento iniziale per il 2019 è pari a dieci milioni di euro, ed è destinato ai bandi di reclutamento del personale. Fa presente che le risulta che anche il Governo concorda sull'importanza e la necessità di un adeguato percorso formativo per gli educatori oggetto del progetto di legge all'esame.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, sottolinea che la trattazione del provvedimento si svolge nell'ambito delle specifiche competenze della Commissione e che per il merito è competente la VII Commissione. Quindi, pur concordando con quanto accennato dal deputato Battilocchio in tema di sport e disabilità, osserva che la delicatezza della materia consiglia un approfondimento nelle sedi specificamente dedicate: ritiene comunque assai grave che per lo stato delle strutture esistenti molte volte i bambini con disabilità si trovino nell'impossibilità di partecipare alle attività scolastiche di educazione motoria, ginnica e a quelle sportive. In tal senso, peraltro, sottolinea il ruolo affidato allo sport e alle attività fisiche da parte dell'Unione europea, che ritiene che essi contribuiscano, in ultima istanza, alla crescita del sistema Europa. Auspica, inoltre, che nelle scuole possano trovare maggiore spazio le discipline sportive olimpiche. Quindi alla luce delle considerazioni esposte nella sua relazione e rilevando che la proposta di legge non incide su vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della

seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento del seguito dell'esame, ai fini del parere da rendere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 1389 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 » e, infine, il seguito dell'esame, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria ».

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannunciando voto favorevole, valuta positivamente il provvedimento all'esame e ne sottolinea l'importanza strategica non solo per il suo specifico contenuto, che pur condivide, ma in relazione alle opportunità che offre considerato il contesto geopolitico dell'area balcanica, anche in funzione di un suo equilibrio, e delle relazioni con i Paesi che vi appartengono, come, ad esempio, Serbia e Macedonia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime forti critiche al provvedimento all'esame che sostanzialmente definisce un condono fiscale di rilevanti proporzioni, per altro senza prevedere il pagamento degli interessi di mora e senza l'applicazione delle sanzioni altrimenti previste dalla legge, frustrando, in tal modo, quelli che hanno pagato puntualmente le tasse. Ritiene, inoltre, che quanto recato dal provvedimento in materia di regolarizzazione dei debiti interessa anche le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e che è concreto il rischio di venire meno agli obblighi connessi al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ricorda in proposito che, con sentenza dell'11 dicembre 2008, nella causa C-174/07 l'Italia è stata condannata per violazione del diritto comunitario in relazione al condono effettuato con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Rileva in particolare che la Corte di giustizia ha stabilito testualmente che « estendendo con l'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all'anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all'anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ». In tal senso, sottolinea che non è difficile prevedere una procedura d'infrazione per questo nuovo condono. Per i motivi esposti si riserva di

presentare una proposta alternativa di parere contrario sul provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che l'estrema tecnicità delle disposizioni contenute nel testo all'esame, considerate le competenze proprie della Commissione, consigli di procedere, ove possibile, al voto sul parere già nella odierna seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Riccardo Olgiati, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Avverte, quindi, che la deputata Occhionero ha depositato una proposta di parere alternativo che è posta in distribuzione (*vedi allegato 2*). Ricorda in proposito che la Commissione procederà alla votazione del

parere formulato dal presidente, in sostituzione del relatore, e, solo ove questo fosse respinto, alla votazione del parere alternativo presentato dalla deputata Occhionero.

Filippo SENSI (PD) esprime il netto, deciso e radicale dissenso del suo gruppo sul provvedimento all'esame preannunciando voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 1*), intendendosi dunque preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO 1

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 119/2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

rilevato che agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 5, si stabilisce che con riferimento alla regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

valutato che l'articolo 2, comma 2-bis, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea;

considerato che all'articolo 3, commi 1 e 16, lettera a), è disposta l'esclusione dalle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui a tale articolo dei debiti relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 e dei debiti relativi al recupero di aiuti di Stato;

rilevato che all'articolo 4, comma 5, è disposta l'esclusione dei debiti derivanti

dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

considerato che all'articolo 5 si detta una disciplina specifica per la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, prevedendo, oltre alle somme previste dall'articolo 3, anche il pagamento degli interessi moratori dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, in conformità alle disposizioni del nuovo codice doganale, nonché il pagamento dell'interesse del 2 per cento a decorrere dal 1° agosto 2019, mentre non è prevista la compensazione;

rilevato che l'articolo 6, comma 5, dispone l'esclusione dalla definizione delle controversie tributarie ivi prevista delle controversie concernenti anche solo in parte recupero di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 16-sexies, comma 1, prevede che l'Agenzia delle entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, previa la stipula di un'apposita convenzione, le informazioni riguardanti la rendicontazione Paese per Paese delle imprese internazionali obbligate ai sensi del comma 145 della legge n. 208 del 2015, nonché

quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri;

rilevato che l'articolo 24-ter, recante alcune modifiche al codice del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede al comma 5 che la disciplina prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 e dall'articolo

77 del Codice sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO LEU**

La XIV Commissione – Politiche dell’Unione Europea

esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 119 del 2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

rilevato che sotto l’etichetta in parte fuorviante di « definizione agevolata » si cela un condono fiscale, in tutto simile a quello dei primi anni 2000 del ministro Tremonti;

agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 si consente ai contribuenti che non hanno assolto ai loro doveri tributari di sanare la loro situazione con il pagamento della sola sorte capitale e non anche con gli interessi di mora e le sanzioni altrimenti previste dalla legge;

la cosiddetta definizione agevolata consente di interrompere le procedure di accertamento e di riscossione del dovuto, frustrando – da un lato – quelli che hanno pagato puntualmente le tasse e – dall’altro – l’attività di accertamento che non porta più né interessi né sanzioni;

la definizione agevolata poi potrà avvenire sia in un’unica soluzione sia in comode rate trimestrali di cui la generalità dei debitori generalmente non gode;

la regolarizzazione dei debiti interessa anche le risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE,

Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e pertanto intacca gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

già nella sentenza dell’11 dicembre 2008, nella causa C-174/07 l’Italia è stata condannata per violazione del diritto comunitario a motivo del condono « Tremonti ». La Corte ha stabilito testualmente che « estendendo con l’articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La Repubblica italiana è condannata alle spese »;

non è difficile prevedere che vi sarà una procedura d’infrazione anche per questo nuovo condono,

esprime

PARERE CONTRARIO.